

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione ad imprese dei finanziamenti agevolati erogabili ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettere j) ed m) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) con il contributo finanziario fornito dal Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019)

Art. 1 oggetto e finalità

Art. 2 definizioni

Art. 3 requisiti per la concessione dei finanziamenti

Art. 4 tipologia dei finanziamenti

Art. 5 investimenti ammissibili

Art. 6 spese ammissibili

Art. 7 intensità dell'aiuto

Art. 8 determinazione del livello di aiuto

Art. 9 importo massimo dell'aiuto

Art. 10 modalità di presentazione delle domande di finanziamento

Art. 11 esecuzione degli investimenti

Art. 12 richiesta di anticipazione

Art. 13 istruttoria

Art. 14 erogazione dei finanziamenti

Art. 15 modalità di rendicontazione e di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

Art. 16 modalità di ammortamento dei finanziamenti

Art. 17 obblighi dell'impresa

Art. 18 cumulo

Art. 19 entrata in vigore

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati ad imprese per investimenti inerenti:

- a) la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera j) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo);
- b) il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera m) della legge regionale 80/1982, ottenuto attraverso l'attività di produzione agricola primaria.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (PSR), in osservanza delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 347 del 20 dicembre 2012 e, in particolare, del Titolo IV, Parte II, del medesimo regolamento, che disciplina l'utilizzo dei Fondi per lo sviluppo rurale in strumenti finanziari.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità delle produzioni, all'ammodernamento e alla razionalizzazione dei processi produttivi, al miglioramento del rendimento economico e della sostenibilità ambientale.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica e, in particolare, le entità che esercitano un'attività economica a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica, secondo la definizione contenuta nell'allegato 1 al regolamento (UE) 702/2014;
- b) prodotti agricoli: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- c) produzione agricola primaria: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- d) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
- e) commercializzazione di prodotti agricoli: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione e ogni attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati adibiti a tale scopo;
- f) giovane agricoltore: una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
- g) Programma di Sviluppo Rurale (PSR): il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- h) Fondo: Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese agricole ed individuato dalla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24, art. 3, commi da 2 a 6, quale strumento finanziario con cui la Regione Friuli Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020;
- i) amministratore del Fondo: soggetto che adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo, individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982;
- j) Autorità di gestione: responsabile della gestione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale individuata dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- k) accordo di finanziamento: convenzione tra l'Autorità di gestione e l'amministratore del Fondo che definisce i termini e le condizioni di utilizzo del contributo finanziario;
- l) contributo finanziario: risorsa finanziaria individuata dal piano finanziario del PSR e trasferita al Fondo;
- m) intensità dell'aiuto: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- n) concessione dell'aiuto: erogazione del finanziamento agevolato;
- o) anticipazione: accredito disposto dall'amministratore del Fondo della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato sul conto corrente della banca erogatrice;
- p) capitale circolante: ammontare delle risorse impiegate dall'impresa per sostenere il proprio ciclo operativo.

Art. 3 requisiti per la concessione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono concessi alle imprese che presentano i seguenti requisiti:

- a) producono, trasformano o commercializzano in regione prodotti agricoli e sono iscritte o, nel caso di imprese artigiane, sono annotate, alla Sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59));
- b) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI) di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
- c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14, del regolamento (UE) 702/2014;
- d) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Art. 4 tipologia dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati, per un importo massimo di 2 milioni di euro, a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 80/1982, dalle convenzioni stipulate tra amministratore del Fondo regionale e banche, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale, e dall'accordo di finanziamento.

Art. 5 investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili gli investimenti conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.

2. Sono ammissibili i seguenti investimenti:

- a) costruzione, acquisto o miglioramento di beni immobili connessi all'attività aziendale, entro il limite del 10% dell'importo totale della spesa ammissibile nel caso di acquisto di terreni;
- b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;
- c) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- d) capitale circolante strettamente connesso agli investimenti ammissibili, entro il limite del 30% dell'importo totale della spesa ammissibile;

3. Non sono ammissibili i seguenti interventi:

- a) investimenti inerenti immobili ad uso abitativo ed impianti per la produzione di energia;
- b) acquisto di diritti di produzione e di diritti all'aiuto;
- c) acquisto ed impianto di piante annuali;
- d) acquisto di animali.

Art. 6 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento, relativamente all'unità tecnico-economica in regione, per gli investimenti ammissibili di cui all'articolo 5.

2. Sono ammissibili le spese generali collegate alle spese relative agli investimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b). Per spese generali si intendono, in particolare, spese di progettazione, di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze tecniche, finanziarie e legali, studi di fattibilità, spese notarili, spese per la predisposizione degli atti necessari alla richiesta dell'aiuto.

3. E' ammissibile, a norma del combinato disposto dell'articolo 37, paragrafo 11, del regolamento (UE) 1303/2013 e dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014, la spesa sostenuta per l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 7 intensità dell'aiuto

1. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 40 per cento dei costi ammissibili, elevata al 60 per cento per investimenti inerenti le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) realizzati da giovani agricoltori.

Art. 8 determinazione del livello di aiuto

1. Il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato dalla Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14 del 19 gennaio 2008. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione dell'aiuto secondo la medesima comunicazione della Commissione.

Art. 9 importo massimo dell'aiuto

1. L'importo totale dell'aiuto concesso ad una singola impresa non può superare l'importo di 500.000,00 euro per progetto di investimento.

Art. 10 modalità di presentazione delle domande di finanziamento

1. Le domande di finanziamento sono presentate alla banca convenzionata prescelta.
2. Le domande contengono l'importo del finanziamento richiesto, i dati del richiedente, i dati aziendali relativi alle dimensioni dell'impresa e all'investimento, compresi l'ubicazione, le caratteristiche, le date di inizio e fine ed i preventivi di costo dell'investimento, l'analitica descrizione e quantificazione del capitale circolante oggetto della richiesta di finanziamento, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
3. Le banche possono richiedere ogni altra documentazione necessaria finalizzata all'erogazione dei finanziamenti ed in particolare alle valutazioni in ordine alla concedibilità dei finanziamenti sotto il profilo del rischio.

Art. 11 esecuzione degli investimenti

1. L'esecuzione degli investimenti non può iniziare prima della data di presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 12 richiesta di anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma terzo, della legge regionale 80/1982 le banche si assumono il rischio di insolvenza sull'intero importo di capitale finanziato e ad esse competono in termini esclusivi le valutazioni di merito creditizio.
2. Le banche presentano all'amministratore del Fondo la richiesta di anticipazione per i finanziamenti che intendono erogare in base ai criteri di valutazione ordinariamente utilizzati dalle stesse per la concessione del credito. Alla richiesta di anticipazione la banca allega la domanda di finanziamento ricevuta dall'impresa.

Art. 13 istruttoria

1. L'amministratore del Fondo effettua l'istruttoria per la verifica dei requisiti soggettivi del richiedente il finanziamento, della tipologia degli investimenti da finanziare e delle spese preventivate e, all'esito della stessa, predispone l'anticipazione, secondo l'ordine di presentazione delle domande di anticipazione ed entro 60 giorni dal ricevimento delle domande medesime.

Art. 14 erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati dalle banche di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al 50 per cento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti.
2. I finanziamenti possono essere erogati anche in un'unica soluzione, ad avvenuta esecuzione degli investimenti, qualora il beneficiario non abbia utilizzato l'acconto di cui al comma 1.
3. Non sono ammesse domande di aumento dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'avvenuta erogazione del primo acconto.

Art. 15 modalità di rendicontazione e di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti

1. Il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli investimenti è documentato con la presentazione da parte dell'impresa alla banca di fatture originali debitamente quietanzate o corredate di dichiarazione liberatoria. Le fatture delle forniture contengono la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dai fornitori, rese ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, riportano numero, data e importo della fattura di riferimento. In alternativa, l'impresa può provvedere al pagamento delle suddette fatture con il ricavato del finanziamento, mediante disposizioni di pagamento della quale la banca ha evidenza.
2. Nel caso in cui l'importo delle spese sostenute per gli investimenti sia inferiore a quello preventivamente concesso a finanziamento, il finanziamento è proporzionalmente ridotto e l'impresa corrisponde sul capitale percepito in eccesso gli interessi calcolati ad un tasso pari a quello del finanziamento agevolato maggiorato del tasso di riferimento di tempo in tempo vigente.
3. Ad avvenuta erogazione del saldo del finanziamento, la banca trasmette all'amministratore del Fondo, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall'erogazione del finanziamento stesso, la comunicazione che rendiconta l'avvenuta realizzazione dell'investimento dettagliando le tipologie e gli importi delle spese finanziate ed alleando le fatture delle forniture e le relative dichiarazioni liberatorie.
4. L'amministratore del Fondo effettua, su un campione minimo del 10% dei finanziamenti erogati, ispezioni e controlli allo scopo di verificare l'avvenuta esecuzione degli investimenti, il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 17, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa e l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

Art. 16 modalità di ammortamento dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono estinti in semestralità posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi.
2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di erogazione del finanziamento.
3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento nel giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento.
4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 80/1982, i rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle banche, che sono tenute ad effettuare i versamenti al Fondo secondo le modalità previste dalla convenzione alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento, anche se non hanno ricevuto dalle imprese le corrispondenti somme.
5. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo.

Art. 17 obblighi dell'impresa

1. L'impresa finanziata ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.
2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'aiuto.

Art. 18 cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono cumulabili, in relazione alle stesse spese ammissibili, con altri strumenti di aiuto e con aiuti de minimis se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo massimo dell'aiuto stabiliti dal presente regolamento.

Art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE